

ISVAP

Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

Direzione Coordinamento Giuridico
Sezione Consulenza Legale

Prot. n. 518020

Roma, 27 luglio 2005

Alle imprese di assicurazione
autorizzate all'esercizio dell'attività
assicurativa nei rami danni
LORO SEDI

Alle imprese di assicurazione
autorizzate all'esercizio dell'attività
assicurativa nei rami danni
con sede legale in altro Stato membro
dello Spazio Economico Europeo
ammesse ad operare in Italia in
regime di stabilimento o in libera
prestazione di servizi
LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali di
imprese di assicurazione
autorizzate all'esercizio dell'attività
assicurativa nei rami danni
con sede legale in uno Stato terzo
rispetto allo Spazio Economico Europeo
LORO SEDI

e p.c.

Al Ministero delle Attività Produttive
Via Molise, 2
00187 ROMA

All'ANIA
Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 ROMA

Lettera Circolare

Oggetto: circolare n. 513/D del 2 ottobre 2003. Ramo r.c. generale. Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività venatoria. Modalità di versamento dei premi.

Si fa seguito all'emanazione della circolare in oggetto, n. 513/D, relativa alle modalità di versamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria dell'attività venatoria, con esclusione

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

della certificazione dell'avvenuto pagamento del premio tramite le tessere a ricalco, ed il successivo invio per posta delle cartoline che attestino l'istituzione del vincolo associativo.

Come rappresentato nella circolare in parola, i motivi dell'esclusione del pagamento tramite le tessere a ricalco sono legati alla possibilità di smarrimento delle relative cartoline, di mancata spedizione delle stesse da parte degli incaricati o di mancato invio delle somme incassate, tutte circostanze che danno luogo ad una mancanza di correttezza e certezza per le imprese d'assicurazione circa l'esatto momento in cui il singolo cacciatore entra in copertura tramite la sua adesione all'associazione venatoria nazionale, in ragione della polizza convenzione stipulata dall'associazione medesima.

Questo Istituto -nel ribadire in generale la non utilizzabilità *tout court* del sistema delle cartoline a ricalco- precisa che l'utilizzo del predetto sistema può essere consentito unicamente nelle ipotesi in cui risulti integrato da cautele e misure idonee a superare i cennati motivi che ne comportano l'esclusione, e quindi a garantire in sostanza la certezza sia dell'identificazione del soggetto assicurato che del momento in cui la garanzia assicurativa diviene efficace.

In particolare, con una necessaria specifica disciplina contrattuale, le imprese potranno consentire l'adesione dei singoli alla polizza convenzione stipulata dall'associazione venatoria anche con le tessere a ricalco ove, integrando opportunamente le relative condizioni di assicurazione della predetta polizza convenzione:

- a) sia anticipato al momento della stipula della polizza convenzione un premio adeguato (per esempio, corrispondente al numero degli associati dell'anno precedente) da parte dell'associazione, con obbligo da parte della stessa a versare il conguaglio;
- b) il momento della copertura decorra dalla trasmissione (di data certa) all'impresa di registrazioni -su supporti informatici- o di comunicazioni (ad esempio in via telematica, via fax, via internet), con specifica esatta e tempestiva dei soggetti che hanno aderito all'associazione venatoria contraente della polizza convenzione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)